

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-11 del 04/01/2021
Oggetto	Oggetto: Aggiornamento del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), gestito dalla Società: FARO SERVICE Srl C.F. 04012390375 - P. Iva 00689311207 per l'impianto di recupero ubicato in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3.- Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: R5, R13 - Classe 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5 del 04/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

DETERMINA

Oggetto: Aggiornamento del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), gestito dalla Società: FARO SERVICE Srl C.F. 04012390375 - P. Iva 00689311207 per l'impianto di recupero ubicato in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3.- Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: R5, R13- Classe 2.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone l'aggiornamento provvedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale con Determina Num. 3495/2016 DEL 23/09/2016² e successiva modifica n. DET-AMB-2018-4360 del 28/08/2018. In particolare si modifica e sostituisce l'allegato B dell'AUA vigente, relativo alla gestione in comunicazione della matrice rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006, con il corrispondente allegato al presente atto.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Rilasciato dal SUAP con PGBO 43344 del 17/10/2016.

2. Subordina la validità della presente modifica e integrazione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nel documento "Allegato B" unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti della Determina Num. 3495/2016 del 23/09/2016³ e successiva determina n° DET-AMB-2018-4360 del 28/08/2018.
4. Si conferma la scadenza di validità del provvedimento fissata al 16/10/2031;
5. Trasmette il presente provvedimento alla società Faro Service Srl, Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
6. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.
7. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Faro Service Srl gestisce l'impianto in virtù dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n° 3495/2016 del 23/09/2016, rilasciata dal SUAP in data 17/10/2016 con PGB0 43344 successivamente modificata con n. DET-AMB-2018-4360 del 28/08/2018.

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28.03.2018 n. 69, la società Faro Service Srl ha richiesto l'aggiornamento previsto dall'ART. 6 del D.M. 69/2018, registrato in atti con PG 25647/2018 del

³ Rilasciato dal SUAP con PGB0 43344 del 17/10/2016.

31/10/2018, confluita nella pratica SINADOC 32574/2018.

Si propone l'aggiornamento dell'A.U.A. e modifica dell'allegato B del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale determina Dirigenziale n° DET-AMB-2018-4360 del 28/08/2018 e s.m., confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento, di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce aggiornamento.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 già introitati da questa Agenzia codice 12.04.02.01⁴.

Bologna, data di redazione 29/12/20

SINADOC 32574/2018

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Secondo le tariffe stabilite dalla Determinazione 66/2016

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto di proprietà della FARO SERVICE Srl
situata in via Caduti del Nazifascismo 3, Castel Maggiore (BO), ai sensi del
D.Lgs. 59/2013

ALLEGATO B

Aggiornamento matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Aggiornamento dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di A.U.A.

Società: **FARO SERVICE Srl** C.F. **04012390375** - P. Iva **00689311207** per l'impianto di recupero ubicato in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3.- Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5, R13- Classe 2.**

1. Attestazione

Si conferma l'iscrizione della società **FARO SERVICE Srl** per l'impianto di recupero ubicato in comune di Castel Maggiore (BO), Via Caduti del Nazifascismo 3, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **N. 6309/2016** del **08/04/2016**.

2. Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	t/a 128.000
TIPOLOGIA	7.1.3 a)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	
TIPOLOGIA	7.6.3 c)	Frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 200301	
TIPOLOGIA	7.11.3 c)	Pietrisco tolto d'opera CER: 170508	

OPERAZIONE di RECUPERO ed ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	t/a 10.400
TIPOLOGIA	1.1.3	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaaccoppiati, anche di imballaggi CER: 150101 - 150106	
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 150104 - 170405	
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER: 150104 - 170401 - 170402 - 170404 - 170407	
TIPOLOGIA	5.7	spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER: 170411	
TIPOLOGIA	5.8	spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 170411	
TIPOLOGIA	6.1.3	Rifiuti di plastica, imballaggi usato in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER: 020104 - 150102 - 170203	
TIPOLOGIA	7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER: 170904	
TIPOLOGIA	7.29	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	
TIPOLOGIA	7.31	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 CER 17.05.04	
TIPOLOGIA	9.1.3	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER: 150103 - 170201	

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

3. Operazione di recupero R5

a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 128.000 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 7.1.3 lett. a): massimo 120.000 tonn/anno
- tipologia 7.6.3 lett. c): massimo 97.870 tonn/anno
- tipologia 7.11.3 lett c): massimo 5.000 tonn/anno

b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.; si evidenzia in particolare che i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (7.6 dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.) dovranno pervenire esclusivamente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo.

d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m..

4. Gestione del conglomerato bituminoso CER 170302² ai sensi del D.M. 69/2018

a) La quantità massima di conglomerato bituminoso CER 170302 conferibile all'impianto è pari a 97.870 t/a, stoccaggio istantaneo 500 m³.

² Come da definizione di cui all'art. 2 lettera a D.M. 69/2018.

- b) La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso CER 170302 venga effettuata in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n.69.

5. Capacità ricettiva totale dell'impianto per l'operazione R5

La capacità ricettiva annuale totale dell'impianto per l'operazione R5 rimane invariata rispetto a quanto autorizzato nell'AUA Determina Num. 3495/2016 DEL 23/09/2016³ e successiva modifica n. DET-AMB-2018-4360 del 28/08/2018 cioè **pari a 128.000 tonn/anno che rappresenta la somma della tipologia ricomprese nella tabella riepilogativa R5 e del conglomerato bituminoso CER 170302 gestito ai sensi del D.M. 69/2018.**

6. Operazione di recupero R13

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 10400 tonnellate/anno, non potranno essere superati i seguenti valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

- tipologia 5.7⁴: massimo 750 tonn/anno⁵
- tipologia 5.8⁶: massimo 1000 tonn/anno⁷
- tipologia 6.1⁸: massimo 7700 tonn/anno⁹
- tipologia 7.1¹⁰: massimo 2500 tonn/anno¹¹
- tipologia 7.29¹²: massimo 20 tonn/anno¹³

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M. 05/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

7. Prescrizioni specifiche per la tipologia 7.31 costituite da terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03

Rifiuti in ingresso all'impianto:

³ Rilasciato dal SUAP con PGBO 43344 del 17/10/2016.

⁴ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁵ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

⁶ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁷ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

⁸ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

⁹ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

¹⁰ Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

¹¹ Vedi scheda tecnica presentata con PGBO14559 21/06/2018.

¹² Vedi allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998

¹³ Vedi allegato 4 al D.M. 5/02/1998

- a) Per quantità di rifiuti in ingresso <500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, il gestore potrà ricevere i rifiuti solo se accompagnati da un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m..
- b) Qualora il rifiuto provenga da siti potenzialmente inquinati ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., il gestore potrà ricevere il rifiuto solo se in possesso di analisi chimico-fisica sul tal quale, indipendente dalle quantità prodotte;
- c) Per quantità di rifiuti >500 t/anno proveniente dal medesimo luogo di produzione, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale; In ogni caso il gestore dovrà prevedere almeno un'analisi del tal quale con frequenza annuale per ciascuno dei due cumuli di terra indicati in planimetria (terre con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna A di cui alla tabella 1 allegato 5, Parte IV del D.lgs 152/06 s.m.i.) e cumulo con terre (con concentrazione che rientrano nei limiti della colonna B di cui alla tabella 1 allegato 5, Parte IV del D.lgs 152/06 s.m.i.).
- d) Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base delle informazioni sulle attività svolte sul sito e di eventuali indagini ambientali preliminari o piani di caratterizzazione ambientale;

b) **Rifiuti in uscita dall'impianto:**

Il gestore dovrà prevedere per ciascun dei due cumuli indicati in planimetria ad effettuare un test di cessione rappresentativo del cumulo con profilo completo (tab. 3 del DM 05/02/1998).

8. Prescrizioni generali:

- a) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a

verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.

9. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. Lgs159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹⁴: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **490,63 €** che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale.

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti¹⁵.

10. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione

¹⁴ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

¹⁵ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

dell'impianto riguardo la matrice rifiuti, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti al PGB025647 31/10/2018.

SINADOC 32574/2018

Bologna data 29/12/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.